Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 110° — Numero 138

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 3 giugno 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1968.

Acquisizione al patrimonio disponibile dello Stato di beni già appartenenti al sig. Schiano Antonio.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto l'art. 79 del trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate del 10 febbraio 1947, reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430;

Visto l'accordo italo-francese del 29 novembre 1947 relativo alle modalità di applicazione dell'art. 79 del trattato di pace, reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1646;

Visto il decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521, sul risarcimento per la perdita dei beni in Tunisia in applicazione dell'art. 79 del trattato di pace;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1949, n. 650547, con il quale il Ministro per il tesoro ha assegnato al sig. Schiano Antonio una somma a titolo di liquidazione definitiva parziale, in considerazione del fatto che i beni di sua proprietà erano stati incamerati dal Governo francese, in applicazione dell'art. 79 del trattato di pace e dell'accordo italo-francese del 29 novembre 1947 e che lo stesso sig. Schiano Antonio aveva chiesto al Governo italiano un anticipo sull'indennizzo che, in caso di definitiva perdita dei beni, lo stesso Governo avrebbe dovuto concedergli;

Visto lo scambio di note fra l'Italia e la Francia, relativo ai beni italiani in Tunisia, firmato a Parigi il 2 febbraio 1951 e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1951, n. 1771;

Visto l'atto del 9 giugno 1952, con il quale il signor Schiano Antonio ha conferito al Ministero del tesoro italiano — e per esso al console generale d'Italia a Tunisi — mandato speciale irrevocabile per la trattazione delle questioni relative ai beni di sua proprietà, ed ha autorizzato il Ministero medesimo a trattenere i beni stessi in caso di restituzione da parte del « Servizio di liquidazione francese » di Tunisi;

Visto lo scambio di note tra l'Italia e la Francia, firmato a Parigi il 2 dicembre 1952, relativo alla restituzione di dodici patrimoni italiani in Tunisi;

Visto il processo verbale di consegna del 17 maggio 1955, con il quale il Servizio di liquidazione francese di Tunisi ha restituito allo Stato italiano i beni facenti parte del patrimonio del sig. Schiano Antonio;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1951, numero 390001, con il quale il Ministro per il tesoro ha assegnato un'ulteriore somma al sig. Schiano Antonio, a titolo di liquidazione definitiva parziale;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1952, n. 391666, con il quale il Ministro per il tesoro ha disposto il saldo definitivo dell'indennizzo spettante al sig. Schiano Antonio;

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, sull'istituzione del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto l'art. 3 della legge 3 febbraio 1965, n. 12;

Visto il verbale di consegna del 14 maggio 1965, con il quale sono stati rimessi al consolato generale d'Italia in Tunisi i valori mobiliari già appartenenti al patrimonio del sig. Schiano Antonio;

Visti la nota dell'8 ottobre 1965, n. 1471/6, ed il fonogramma del 25 gennaio 1966, n. 252/6, con i quali il Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e servizi tecnici erariali, ufficio stime, ha comunicato al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - I.R.F.E., i valori attribuibili ai beni immobili già di proprietà del sig. Schiano Antonio;

Vista la decisione in data 17 novembre 1967, n. 317, del collegio arbitrale italo-francese, regolarmente notificata agli eredi Schiano in data 18 aprile 1968;

Vista la nota del 7 maggio 1968, n. 317333, con la quale il Ministero del tesoro ha comunicato agli eredi del sig. Schiano Antonio che la legge 3 febbraio 1965, n. 12, attribuisce loro un diritto di opzione tra l'indennizzo già corrisposto al *de cuius* e la restituzione dei beni precedentemente di sua proprietà;

Considerato che gli eredi del sig. Schiano Antonio non si sono avvalsi del cennato diritto di opzione entro

il termine di novanta giorni dalla notifica della decisione arbitrale, stabilito dall'art. 4 della legge 3 febbraio 1965, n. 12;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti beni, già di proprietà del defunto signor Schiano Antonio, entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato:

A) *Beni immobili*:

1) Villino sito in Tunisi, avenue de la Liberté 102 (ex Gen. Leclerc), attuale sede della cancelleria diplomatica dell'ambasciata d'Italia - titolo fondiario numero 17279;

B) *Beni mobili*:

N. 7 (sette) quadri in cornice, in custodia presso il consolato generale d'Italia in Tunisi, raffiguranti:

a) La Maddalena (Cortès);
b) La baia di Napoli (Giordano);
c) Le rovine di Korbous;
d) Testa di femmina;
e) Una spiaggia (Bertolini);
f) Una marina (Rimoldi);
g) Un vaso con fascio di fiori;

C) *Valori mobiliari*:

1) N. 191 azioni nominali della Soc. gen. Foncière et Immobilière (SOGEFIM) dal n. 95294 al n. 95484 depositate presso l'Union bancaire pour le commerce et l'industrie di Tunisi;

2) N. 2 certificati contraddistinti coi numeri 4092503 e 4092504 del Debit public française 1942/52 rendita 3,50 %, in deposito presso il consolato generale d'Italia in Tunisi;

3) N. 6 azioni al portatore da 5000 vecchi franchi francesi ciascuna dal n. 87142 al n. 87147, con allegate n. 59 cedole ciascuna della Socony Vacuum in deposito presso il consolato generale d'Italia in Tunisi;

4) N. 3 azioni della Socony Vacuum ora Sicovam depositate presso la Banque d'excompte et de credit à l'industrie di Tunisi, a nome del consolato generale d'Italia in Tunisi.

Art. 2.

La somma complessiva di vecchi franchi francesi 115.089.722 ripartita come segue:

versati dal Service de liquidation français di Tunisi vecchi franchi francesi 23.728.411;

indennizzo concesso con lodo arbitrale vecchi franchi francesi 40.645.000;

saldo gestione italiana al 31 dicembre 1967 vecchi franchi francesi 50.716.311 (di cui v. fr. 24.506.290 = Din. 24506,290 presso Union Int. Banque, Tunisi - conto Schiano) integrata dagli eventuali incassi successivi alla data del citato saldo, dovrà essere versata — nel suo controvalore in lire italiane — al capo X, capitolo 2368 per l'esercizio 1968, a cura del Ministero del tesoro.

Art. 3.

Il Ministero degli affari esteri ha la facoltà di provvedere, di concerto con il Ministero del tesoro, alla liquidazione dei beni di cui all'art. 1, lettera *B* del presente decreto.

Art. 4.

Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvederà alla individuazione dei valori mobiliari, di cui alla lettera *C* dell'art. 1 del presente decreto, ai sensi dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 agosto 1968

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per gli affari esteri
MEDICI

p. *Il Ministro per le finanze*
SPASARI

Il Ministro per le partecipazioni statali
BO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1969
Registro n. 11 *Tesoro, foglio n.* 221

(4595)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1969.

Variazioni alle piante organiche degli aiutanti ufficiali giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Viste le note della corte d'appello di Roma del 6 dicembre 1968 e 22 gennaio 1969, con le quali si rappresenta l'urgente necessità di aumentare di almeno dieci unità l'organico degli aiutanti ufficiali giudiziari di quella sede;

Vista la nota della corte d'appello di Trieste in data 7 gennaio 1969, con la quale si prospetta l'opportunità di ripristinare nella pretura di Palmanova il posto di aiutante ufficiale giudiziario soppresso con decreto ministeriale 3 luglio 1963;

Considerato che le richieste, nel limite delle possibilità di reperimento dei posti, meritano di essere accolte;

Constatato che non è possibile, per le note esigenze di servizio degli uffici giudiziari della Repubblica, reperire tutti i posti richiesti in aumento dalla corte d'appello di Roma oltre quello di istituire nella pretura di Palmanova;

Considerato che, per ora, è possibile reperire soltanto non più di tre posti sopprimendo l'organico di aiutante ufficiale giudiziario nelle preture di Castiglione delle Stiviere e Zogno, ove la modesta entità degli affari può essere assicurata dal solo ufficiale giudiziario in pianta, e diminuendo di un posto l'organico del tribunale di Alessandria, ove le necessità di servizio possono essere assicurate con l'organico residuo, aumentando contestualmente di due unità l'organico della corte d'appello di Roma e ripristinando il posto presso la pretura di Palmanova;

Visti gli articoli 101 e 161 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificati dagli articoli 3 e 27 della legge 11 giugno 1962, n. 546;

Decreta:

Le tabelle *A*, *B* e *C* allegate al decreto ministeriale 3 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1963, con le successive variazioni, sono modificate per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono, dalle tabelle *A*, *B* e *C* annesse al presente decreto.

Roma, addì 26 febbraio 1969

p. *Il Ministro*: AMADEI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1969
Registro n. 11 Grazia e giustizia, foglio n. 73

TABELLA *A*

Tabella di ripartizione degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari addetti agli uffici Unico presso la Corte di appello.

Uffici giudiziari	Ufficiali giudiziari	Aiutanti ufficiali giudiziari
Roma	82	159

TABELLA *B*

Tabella di ripartizione degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari addetti ai tribunali

Uffici giudiziari	Ufficiali giudiziari	Aiutanti ufficiali giudiziari
Alessandria	3	4

TABELLA *C*

Tabella di ripartizione degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari addetti alle preture

Uffici giudiziari	Ufficiali giudiziari	Aiutanti ufficiali giudiziari
Castiglione delle Stiviere . .	1	—
Palmanova	1	1
Zogno	1	—

(4597)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1969.

Norme per la concessione di contributi dello Stato a favore dell'ammasso volontario della canapa di produzione 1968, effettuato dal Consorzio nazionale produttori canapa.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Ritenuta la necessità di incoraggiare e sostenere l'ammasso volontario della canapa di produzione 1968, per favorirne la regolare immissione sul mercato;

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Ritenuto che sussistono le condizioni previste dallo art. 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, con il quale sono stati determinati i criteri generali per l'applicazione degli interventi di cui alla citata legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Vista la domanda presentata dal Consorzio nazionale produttori capana, con sede in Roma, intesa ad ottenere la concessione dei contributi previsti dall'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per l'ammasso volontario della canapa di produzione 1968;

Ritenuto che il consorzio richiedente presenta i requisiti richiesti per l'attuazione dell'ammasso;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda del Consorzio nazionale produttori canapa intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il contributo dello Stato nelle spese complessive di gestione, ivi compresa la macero-stigliatura, nonchè un concorso negli interessi gravanti sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti, per l'attuazione dell'ammasso volontario della canapa di produzione 1968.

Art. 2.

Il conferimento del prodotto all'ammasso volontario della canapa può essere effettuato fino al 31 luglio 1969.

La gestione dell'ammasso previsto dal presente decreto dovrà essere tenuta separata e distinta da quella ordinaria del Consorzio nazionale produttori canapa, sotto la vigilanza ed il controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le condizioni, in base alle quali l'ente gestore regola le varie operazioni di ammasso, nonchè i rapporti tra ente gestore stesso e conferente debbono essere stabilite da apposito regolamento da sottoporre alla approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e si intendono accettate da ciascun conferente all'atto del conferimento.

Art. 3.

Sono concessi al Consorzio nazionale produttori canapa:

a) un contributo nella misura massima del 90 % nelle spese complessive di gestione (stima, ricevimento, costituzione a monte, deposito, conservazione, facchinaggio, assicurazione contro incendio e furto del prodotto nonchè generali di amministrazione);

b) un contributo nella misura massima del 50 % nelle spese per le operazioni di macero-stigliatura, anticipata dai produttori che l'hanno effettuata con propri mezzi.

Detta spesa è determinata in L. 9000 per quintale;

c) un concorso negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti fino alla misura massima del 5 % del capitale mutuato.

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi di cui sopra non potrà superare l'importo di L. 100 milioni.

Art. 4.

La canapa, all'atto del conferimento, deve essere conforme, per qualità, a quella descritta nell'apposita tabella dei caratteri distintivi ed anticipi di conferimento approvata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Al conferente viene rilasciato un bollettino di stima e di conferimento nel quale debbono essere specificati la qualità, la varietà, il peso netto e la misura dell'anticipazione spettante.

Con tale bollettino il conferente può riscuotere l'anticipazione presso uno degli sportelli degli istituti bancari incaricati del pagamento.

Il finanziamento per la corresponsione del suddetto acconto deve essere assicurato dal Consorzio nazionale produttori canapa mediante convenzioni con istituti di credito il cui schema-tipo deve essere approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

Al fine di agevolare lo svolgimento delle operazioni di ammasso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta dell'ente gestore, può corrispondere acconti nella misura massima di L. 5000 per ogni quintale di prodotto conferito.

L'ammontare complessivo di tali acconti non potrà, comunque, superare il 50 % dei contributi concessi con il presente decreto.

La domanda intesa ad ottenere il pagamento dei suddetti acconti deve essere accompagnata dagli elenchi nominativi dei conferenti, nei quali devono essere indicati i quantitativi di prodotto conferiti e gli acconti corrisposti.

Art. 6.

Per ottenere l'erogazione dei contributi concessi, il Consorzio nazionale produttori canapa deve presentare in duplice esemplare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro 8 mesi dalla chiusura dei conferimenti:

1) domanda di pagamento del contributo firmata dal legale rappresentante dell'ente gestore. Tale domanda deve contenere l'espresso impegno di restituire all'erario dello Stato le somme che risultassero eventualmente riscosse in più del dovuto ed indicare le modalità di pagamento del contributo (accreditamento in conto corrente bancario o postale);

2) relazione tecnico-amministrativa sullo svolgimento della gestione e sui risultati conseguiti;

3) elementi necessari per stabilire per ogni provincia il costo pro-quintale delle spese complessive di gestione di cui all'art. 3;

4) elenchi nominativi dei conferenti distinti per provincia con l'indicazione dell'anticipazione corrisposta e della data di conferimento dei quantitativi di canapa da ciascuno conferiti;

5) elenco delle vendite e delle eventuali giacenze del prodotto conferito e di quello trasformato;

6) dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'ente gestore attesta, sotto la sua personale responsabilità, l'ammontare degli eventuali prestiti ottenuti ai sensi dell'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e l'importo del concorso dello Stato sui prestiti stessi;

7) dichiarazione degli istituti bancari finanziatori attestanti l'ammontare delle anticipazioni pagate ai conferenti.

Le firme apposte sulla domanda di cui al punto 1) e sulla dichiarazione di cui al punto 6) debbono essere debitamente autenticate.

In base agli elementi ed ai documenti forniti dall'ente gestore ai sensi dei precedenti comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere della commissione centrale di cui al successivo art. 7, adotterà le relative determinazioni circa i contributi da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 7.

Con successivo provvedimento sarà istituita, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, una commissione consultiva centrale con il compito di:

a) assistere l'ente gestore per assicurare il regolare funzionamento dell'ammasso volontario nelle provincie in cui esso viene effettuato;

b) esprimere il proprio parere sugli elementi forniti dall'ente gestore per la determinazione del costo pro-quintale delle spese complessive di gestione.

Art. 8.

Ultimata la vendita del prodotto conferito, l'ammontare dei ricavi, maggiorato dei contributi che lo Stato erogherà all'ente gestore ai sensi del presente decreto ed al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione, verrà ripartito tra i conferenti.

Qualora i costi complessivi della gestione risultassero superiori ai ricavi maggiorati dei contributi, ciascun conferente è tenuto a rimborsare alla gestione stessa la quota parte eccedente l'anticipazione ricevuta.

Art. 9.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento della gestione.

Art. 10.

Entro sei mesi dalla chiusura della gestione, l'ente gestore presenterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il rendiconto finale della gestione stessa.

In tale rendiconto saranno indicati i quantitativi di canapa conferiti e venduti, le spese di gestione, in esse compresi gli oneri di finanziamento, l'importo erogato a titolo di acconto ai conferenti, le somme ricavate dalla vendita del prodotto, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 11.

Sul capitolo 5199 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1969 è impegnata la somma di lire 100.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1969

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1969
Registro n. 6 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 105

(4651)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1969.
Concessioni in materia di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il decreto interministeriale 30 settembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 20 novembre 1968;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 28 marzo 1969;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, comma secondo, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709, in conseguenza della urgente necessità della nostra industria di disporre delle materie prime indicate nel dispositivo;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, per la durata di sei mesi, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la importazione temporanea di pneumatici per essere ricostituiti.

Il termine massimo per la riesportazione è stabilito in mesi sei.

Art. 2.

E' consentita, per la durata di sei mesi, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la importazione temporanea di fogli di carta già stampata e/o fascicoli già stampati, per essere confezionati in pubblicazioni varie (libri, riviste, ecc.), anche con l'eventuale aggiunta di fogli e/o fascicoli stampati in Italia.

Il termine massimo per la riesportazione è stabilito in mesi sei.

Art. 3.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di importazione temporanea, prorogate per ultimo con il decreto interministeriale 30 settembre 1968:

Concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Accessori per macchine da cucire, in serie complete, da riesportare a corredo di macchine da cucire (con validità fino al 2 aprile 1969)	3 aprile 1969	2 ottobre 1969
2. Albicocche, per la rilavorazione e la produzione di macedonia di frutta allo sciroppo (con validità fino al 19 aprile 1969)	20 aprile 1969	19 ottobre 1969
3. Alcool etilico, per la produzione di polvere di lancio alla nitrocellulosa, da riesportare anche se contenuta in munizioni (con validità fino al 2 aprile 1969)	3 aprile 1969	2 ottobre 1969
4. Armi e loro parti, per il collaudo e controllo delle polveri esplosive e munizioni fabbricate per conto di Stati, enti o industrie estere (con validità fino al 30 aprile 1969)	1° maggio 1969	31 ottobre 1969
5. Borace, per la produzione di perborato sodico (con validità fino al 28 aprile 1969)	29 aprile 1969	28 ottobre 1969
6. Borato di sodio naturale (borace greggio), per la fabbricazione di borace (con validità fino al 28 aprile 1969)	29 aprile 1969	28 ottobre 1969
7. Burro di cacao, ottenuto dalla spremitura di cacao in grani temporaneamente importato ai sensi della legge 25 maggio 1954, n. 291, per la fabbricazione di cioccolato (con validità fino al 28 aprile 1969)	29 aprile 1969	28 ottobre 1969
8. Carbone attivato, per la produzione o rigenerazione di catalizzatori di vario tipo (con validità fino al 3 aprile 1969)	4 aprile 1969	3 ottobre 1969
9. Catalizzatori esausti a base di platino e metalli del gruppo del platino, per l'estrazione del metallo pregiato contenuto sotto forma di greggio o di acido cloroplatinico (con validità fino al 3 aprile 1969)	4 aprile 1969	3 ottobre 1969
10. Cloruro di etile e bromuro di etilene, per la fabbricazione di etilfluido, miscela al piombo tetraetile (con validità fino al 6 aprile 1969)	7 aprile 1969	6 ottobre 1969
11. Colofonia polimerizzata, per essere impiegata nella fabbricazione di cavi elettrici (con validità fino al 28 aprile 1969)	29 aprile 1969	28 ottobre 1969
12. Filati di cotone di titolo pari o superiore a 75.000 metri lineari per ½ chilogrammo, per la fabbricazione di tessuti di puro cotone tipo « popeline » finissimo (con validità fino al 20 aprile 1969)	21 aprile 1969	20 ottobre 1969

Concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
13. Internegativi (secondi negativi ricavati con procedimenti speciali per la stampa di copie a colori di film), con o senza copia guida positiva originale per ciascun film e per ciascun tipo di formato di edizione del film stesso, occorrenti alla stampa delle copie di film dei quali sia stata già importata a titolo definitivo una copia (con validità fino al 10 aprile 1969)	11 aprile 1969	10 ottobre 1969
14. Lamiere di ferro e di acciaio, di qualunque larghezza e spessore, anche in rotoli, per essere ulteriormente laminate (con validità fino al 29 aprile 1969)	30 aprile 1969	29 ottobre 1969
15. Lana pettinata, per essere tinta per conto di committenti esteri (con validità fino al 25 aprile 1969)	26 aprile 1969	25 ottobre 1969
16. Legno in tronchi, squadrato o segato per il lungo, per essere segato e/o piallato (con validità fino al 10 aprile 1969)	11 aprile 1969	10 ottobre 1969
17. Lino, per essere trasformato in semilavorati (pettinati e stoppe) e/o manufatti (filati, spaghi, cordami, tessuti) (con validità fino al 25 aprile 1969)	26 aprile 1969	25 ottobre 1969
18. Materiale residuo inerte di catalizzatore, per l'estrazione del metallo pregiato da impiegare nella produzione di catalizzatori destinati all'estero (con validità fino al 24 aprile 1969)	25 aprile 1969	24 ottobre 1969
19. Motori di automobili, destinati alla messa a punto e prova di carburatori da esportare (con validità fino al 28 aprile 1969)	29 aprile 1969	28 ottobre 1969
20. Novasol (solvente), per la produzione di insetticidi formulati per uso agricolo (con validità fino al 25 aprile 1969)	26 aprile 1969	25 ottobre 1969
21. Oggetti in genere, per essere ramati, cromati, nichelati o altrimenti rivestiti di metallo (con validità fino al 30 aprile 1969)	1° maggio 1969	31 ottobre 1969
22. Paprika, pimento, semi di senape, polvere di chili e semi di sedano, per essere classificati, eventualmente tagliati e macinati, assortiti e riconfezionati (con validità fino al 19 aprile 1969)	20 aprile 1969	19 ottobre 1969
23. Pellicola vergine negativa, sia a colori, sia in bianco e nero, e nastro magnetico, per la ripresa di films (con validità fino al 6 aprile 1969)	7 aprile 1969	6 ottobre 1969
24. Pellicole cinematografiche, impressionate e/o sviluppate, nonchè fili e nastri magnetici incisi, occorrenti al coproduttore italiano di film riconosciuti di coproduzione con l'estero, non maggioritaria italiana, per visione, controllo tecnico e lavorazioni varie allo scopo di approntare la edizione nazionale del film stesso (con validità fino al 25 aprile 1969)	26 aprile 1969	25 ottobre 1969
25. Piombo in pani e rottami, per la fabbricazione di leghe tipografiche (da stampa) e lavori vari per l'industria nucleare (con validità fino all'8 aprile 1969)	9 aprile 1969	8 ottobre 1969
26. Platino e/o metalli del gruppo del platino, allo stato greggio o di rottami, per la produzione di catalizzatori di vario tipo, comprese le reti catalitiche (con validità fino al 3 aprile 1969)	4 aprile 1969	3 ottobre 1969
27. Smalti vitrei, in graniglia e in polvere per la fabbricazione di articoli di ferro e di acciaio smaltati (con validità fino al 13 aprile 1969)	14 aprile 1969	13 ottobre 1969
28. Stoffe a maglia, per la fabbricazione di guanti (con validità fino al 25 aprile 1969)	26 aprile 1969	25 ottobre 1969
29. Tessuto di cotone imbianchito, tinto, colorato e ricoperto di appretto elastico, per la fabbricazione di fiori artificiali (con validità fino al 2 aprile 1969)	3 aprile 1969	2 ottobre 1969
30. Tiourea tecnica e carbone attivo, per la produzione di 2-amminotiazolo (con validità fino al 5 aprile 1969)	6 aprile 1969	5 ottobre 1969

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1969

Il Ministro per il commercio con l'estero
V. COLOMBO

Il Ministro per le finanze
REALE

(4706)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1969.

Competenza per materia degli uffici consolari di 2ª categoria in Duala (Cameroun) e Brazzaville (Congo-Brazzaville).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulle funzioni e sui poteri consolari;

Decreta:

Art. 1.

Il titolare del vice consolato di 2ª categoria in Duala (Cameroun), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari relativamente a:

ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

ricezione e tramissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

ricezione e trasmissione di atti dipendenti dalla apertura di successione in Italia;

atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio, sinistro aereo;

rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Yaoundè;

compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Le funzioni escluse dalle attribuzioni del predetto vice console onorario sono esercitate dall'ambasciata d'talia in Yaoundè.

Art. 2.

Il titolare del vice consolato di 2ª categoria in Brazzaville (Congo - Brazzaville) oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari relativamente a:

ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

ricezione e trasmissione di atti dipendenti dalla apertura di successione in Italia;

ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Yaoundè;

compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

redazione di procure generali e speciali e ricezione degli atti di consenso o di autorizzazione dei genitori ed ascendenti a favore di discendenti e del coniuge a favore dell'altro coniuge.

Le funzioni escluse dalle attribuzioni del predetto vice console onorario sono esercitate dall'ambasciata d'Italia in Yaoundè.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1969

p. *Il Ministro*: ZAGARI

(4652)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1969.

Proroga al 31 luglio 1969 della scadenza delle commissioni di perizia per i tabacchi in colli del raccolto 1966.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 89 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, come risulta modificato dall'art. 4 della legge 21 aprile 1961, n. 342;

Visto il decreto del Ministro per le finanze n. 01/4933 del 22 luglio 1967, con il quale sono state nominate, fino al 31 dicembre 1968, le commissioni per la perizia dei tabacchi greggi in colli di produzione nazionale ottenuti nella campagna 1966;

Riconosciuta la necessità di prorogare al 31 luglio 1969 la scadenza delle commissioni nominate col richiamato decreto, in quanto sono ancora da periziare alcune partite di tabacco della campagna 1966;

Decreta:

Art. 1.

Per la valutazione dei tabacchi greggi in colli di produzione nazionale ottenuti nella campagna 1966, la scadenza delle commissioni nominate col decreto ministeriale n. 01/4933 del 22 luglio 1967 è prorogata al 31 luglio 1969.

Art. 2.

Ai funzionari in servizio attivo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato che espleteranno le mansioni di cui al precedente articolo, sarà corrisposto il gettone di presenza stabilito dalle vigenti disposizioni.

La spesa relativa sarà sostenuta con i fondi già impegnati per il corrente esercizio 1969 col decreto ministeriale 01/5420 del 4 settembre 1968 sul capitolo 127/1 del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli.

Roma, addì 30 aprile 1969

Il Ministro: REALE

(4649)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 18 VR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che i punzoni recanti il marchio di identificazione « 18 VR », a suo tempo assegnato alla ditta Pregnolato Ferdinando, con sede in Verona, via Scrimiani n. 5, devono considerarsi fuori corso perchè la ditta predetta, cessata fin dal 1942, ha dichiarato di averli smarriti e di non poterli, quindi, restituire a questo Ministero per la conseguente deformazione.

Si diffidano eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Verona.

(4713)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Certosa Fonte Camarda »

Con decreto n. 1024 del 16 maggio 1969, la S.p.A. La Certosa, con sede in Roma, via dei Monti Parioli 40, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Certosa Fonte Camarda », che sgorga dalle sorgenti Certosa in territorio dei comuni di Polia e Filadelfia (Catanzaro).

L'acqua minerale verrà imbottigliata come sgorga dalle sorgenti in recipienti dello stesso tipo e delle medesime capacità di cui al decreto n. 1011 e saranno contrassegnati da etichette simili per formato, dimensioni, diciture a quelle autorizzate con il citato n. 1011 del 4 marzo 1969.

Varieranno soltanto nel colore del riquadro laterale destro che sarà rosa anzichè verde ed al primo rigo dello stesso riquadro sarà aggiunta la parola « naturale » dopo « acqua minerale ».

Inoltre, nel riquadro centrale non vi sarà la dicitura « addizionata di anidride carbonica » che figura sullo stesso riquadro dell'etichetta autorizzata con il decreto n. 1011. In fondo al riquadro centrale saranno riportati gli estremi del presente decreto.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto. Restano invariate le altre prescrizioni fatte con il decreto n. 1011 del 4 marzo 1969.

(4677)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, del diploma di abilitazione definitiva all'esercizio professionale.

Il dott. Vittorio Bottino, nato a Genova il 5 luglio 1925, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma di abilitazione definitiva all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Genova in data 6 giugno 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Genova.

Il dott. Tito Longo, nato a Milano l'8 aprile 1927, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma di abilitazione definitiva all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Milano in data 13 giugno 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Milano.

Il dott. Romano Amato, nato a Tripoli di Siria (Siria) l'11 agosto 1928, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma di abilitazione definitiva all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Roma in data 9 aprile 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(4680)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° settembre 1968 al 30 settembre 1968, a norma del Regolamento C.E.E. n. 1333/68, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali) esclusi i prodotti di cui alla voce n. 23.07-B della tariffa doganale (foraggi melassati o zuccherati, ecc.) ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
ex 11.01 C	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,1 % in peso	6,888
	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è superiore all'1,1 % in peso	4,337
	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2 % in peso	4,337
ex 11.01 D	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,8 % in peso	5,591
	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è superiore all'1,8 % in peso	3,520

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
ex 11.01 D *segue*	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2,3 % in peso	3,520
ex 11.01 E I	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,5 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso	7,139
	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,5 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è superiore all'1 % in peso	4,495
11.01 E II	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore all'1,5 %, in peso	4,495
11.01 H	Farina di miglio	3,979
11.01 K	Farina di sorgo o di durra	4,216
ex 11.02 A II	Semole e semolini di segala, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca è inferiore od uguale al 2 % in peso	4,667
	Semole e semolini di segala, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2 % in peso	4,667
ex 11.02 A III	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,1 % in peso	7,654
	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è superiore all'1,1 % in peso	4,337
	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2 % in peso	4,337
ex 11.02 A IV	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore allo 0,1 %	6,212
	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore allo 0,1 % ed inferiore all'1,5 %	4,969
	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore all'1,5 %	3,520
	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2,3 % in peso	3,520
ex 11.02 A V a 1	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,5 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso	7,139
ex 11.02 A V a 2	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,5 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è superiore all'1 % in peso	4,495
11.02 A V b	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore all'1,5 % in peso	4,495
11.02 A VIII	Semole e semolini di miglio	3,979
11.02 A IX	Semole e semolini di sorgo e di durra	4,216
11.02 B I	Cereali mondati di frumento (grano) (1)	4,933
11.02 B II	Cereali mondati di segala (1)	4,667
11.02 B III	Cereali mondati d'orzo (1)	5,528
11.02 B IV a	Avena spuntata	3,520
ex 11.02 B IV b	Cereali mondati d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore allo 0,1 % (1)	5,522
	Cereali mondati d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore allo 0,1 % ed inferiore all'1,5 % (1)	4,486
	Cereali mondati d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore all'1,5 % (1)	3,520
	Cereali mondati d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2,3 % in peso (1)	3,520

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.02 B V	Cereali mondati di granturco (1)	4,495
11.02 B VII	Cereali mondati di miglio (1)	3,979
11.02 B VIII	Cereali mondati di sorgo e di durra (1)	4,216
11.02 C I	Cereali perlati di frumento (grano) (2)	4,933
11.02 C II	Cereali perlati di segala (2)	4,667
ex 11.02 C III	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) (2)	9,354
	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore all'1 % in peso (senza talco) (2)	6,803
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena (2)	3,520
11.02 C V	Cereali perlati di granturco (2)	4,495
11.02 C VII	Cereali perlati di miglio (2)	3,979
11.02 C VIII	Cereali perlati di sorgo o di durra (2)	4,216
11.02 D I	Cereali solamente spezzati o schiacciati di frumento (grano), non denaturati	4,933
11.02 D II	Cereali solamente spezzati o schiacciati di segala	4,667
11.02 D III	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'orzo	4,337
11.02 D IV	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'avena	3,520
11.02 D V	Cereali solamente spezzati o schiacciati di granturco	4,495
11.02 D VII	Cereali solamente spezzati o schiacciati di miglio	3,979
11.02 D VIII	Cereali solamente spezzati o schiacciati di sorgo o di durra	4,216
ex 11.02 E I	Fiocchi di frumento (grano), il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso	4,933
	Fiocchi di frumento (grano), il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2 % in peso	4,933
ex 11.02 E II	Fiocchi di segala, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso	4,667
	Fiocchi di segala, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2 % in peso	4,667
ex 11.02 E III	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso	7,654
	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso ed il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore all'1 % ed inferiore od uguale al 2 % in peso	5,528
	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso ed il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2 % in peso	4,337
	Fiocchi d'orzo, il cui contenuto in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è superiore allo 0,9 % in peso	4,337
ex 11.02 E IV	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore allo 0,1 %	6,902
	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso, ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore allo 0,1 % ed inferiore all'1,5 %	5,522
	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore all'1,5 % in peso	3,520
	Fiocchi d'avena, il cui contenuto in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2,3 % in peso	3,520
ex 11.02 E V	Fiocchi di granturco, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso	4,495
	Fiocchi di granturco, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2 % in peso	4,495
ex 11.02 E VIII	Fiocchi di miglio, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso	3,979
	Fiocchi di miglio, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2 % in peso	3,979

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
ex 11.02 E IX	Fiocchi di sorgo o di durra, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso	4,216
	Fiocchi di sorgo o di durra, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2 % in peso	4,216
11.02 F I	Germi di frumento (grano), anche sfarinati	1,209
11.02 F II	Germi di cereali diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati . . .	1,102
11.07 A I a	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina . .	8,608
11.07 A I b	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	6,432
11.07 A II a	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	7,569
11.07 A II b	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	5,655
11.07 B	Malto torrefatto	6,591
11.08 A I	Amido di granturco	3,120
11.08 A III	Amido di frumento (grano)	2,427
11.08 A IV	Fecola di patate	3,120
11.08 A V	Amido di cereali diversi dal granturco, dal riso e dal frumento (grano) e fecola diversa dalla fecola di patate	3,120
ex 11.09 A	Glutine e farina di glutine, non torrefatti, di frumento (grano), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore all'82 % in peso	4,412
	Glutine e farina di glutine, non torrefatti, diversi da quelli di frumento (grano), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore al 63 % in peso	3,876
17.02 B II a	Glucosio diverso dal glucosio contenente, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	4,070
17.02 B II b	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, allo stato secco, 99 % o più, di prodotto puro, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	3,120
17.05 B I	Glucosio aromatizzato o colorato, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca anche agglomerata	4,070
17.05 B II	Glucosio o sciroppo di glucosio, aromatizzati o colorati, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca anche agglomerata	3,120
23.02 A I a	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale al 35 % in peso	1,080
23.02 A I b 1	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore al 35 % e inferiore o uguale al 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	1,080
23.02 A I b 2	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore al 35 % in peso e che non hanno subito un processo di denaturazione, o che hanno subito un processo di denaturazione ed il cui tenore in amido è superiore al 45 % in peso	1,080
23.02 A II a	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale al 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 % in peso	1,080
23.02 A II b	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero di nomenclatura 23.02 A II a	1,080

(1) Cereali mondati sono i chicchi di cereali nudi ai quali è stata tolta parte del pericarpo oppure i chicchi di cereali vestiti ai quali sono state tolte le pule che aderiscono strettamente al pericarpo — ad esempio per l'orzo vestito — oppure che avvolgono il pericarpo in modo tale da non poter essere tolte mediante battitura o in altro modo (come per l'avena).
Tali prodotti all'analisi debbono rispondere ai requisiti di cui all'Allegato III del Regolamento comunitario n. 684/68.
(2) Cereali perlati, principalmente di orzo, sono i cereali di spessore uniforme completamente privi di pule, pericarpo ed embrione, per la maggior parte privi del tegumento seminale e dello stato aleuronico, di forma arrotondata da ogni parte.
Tali prodotti all'analisi debbono rispondere ai requisiti di cui all'Allegato III del Regolamento comunitario n. 684/68.

(2244)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 4 marzo 1968 al 17 marzo 1968

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	zero	zero	zero	zero	2.082	3.851
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	15.507	13.400	14.507	15.507	17.635	41.871
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 %	7.797	3.656	1.504	7.797	7.988	21.921
	16	2. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13 %	4.125	938	2.660	4.125	5.138	24.296
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	3.045	938	2.045	3.045	5.173	26.871
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	1.749	938	1.307	1.749	5.215	29.961
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	1.101	938	938	1.101	5.236	31.506
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	938	989	938	938	5.257	33.051
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	938	1.210	938	938	5.348	39.746
	24	8. superiore al 43 %	938	1.686	938	938	5.544	54.166
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	3.187	zero	1.722	3.187	4.200	20.546
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	2.107	zero	1.107	2.107	4.235	23.121
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	811	zero	369	811	4.277	26.211
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	163	zero	zero	163	4.298	27.756
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	zero	51	zero	zero	4.319	29.301
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero	272	zero	zero	4.410	35.996
	35	7. superiore al 43 %	zero	748	zero	zero	4.606	50.416

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5%; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6%:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*) (*m*) (*n*)	zero	zero	zero	zero	zero	6.984
	41	2. altri (*m*)	6.859	2.718	566	6.859	7.050	18.171
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15%	2.851	6.961	zero	6.437	3.765	15.595
	44	2. superiore al 15% e inferiore o uguale al 27%	2.851	6.961	zero	6.437	4.569	24.391
	43	3. superiore al 27% e inferiore o uguale al 45%	zero	zero	zero	zero	2.049	39.641
	45	4 superiore al 45%	zero	zero	zero	zero	3.482	67.390
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (*d*) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno ed avente un tenore in peso di materie grasse:						
	71	1. superiore al 10% ed inferiore o uguale all'11% (*s*)	15.507	13.400	14.507	15.507	17.635	27.500
	73	2. superiore al 14,50% ed inferiore o uguale al 15,50% (*s*)	15.507	13.400	14.507	15.507	17.635	30.000
	75	3. superiore al 17% ed inferiore o uguale al 18% (*s*)	15.507	13.400	14.507	15.507	17.635	31.875
	78	4. superiore al 23% ed inferiore o uguale al 24% (*s*)	15.507	13.400	14.507	15.507	17.635	33.125
	48	b. altri	15.507	13.400	14.507	15.507	17.635	41.871
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13%	3.187 (*g*)	zero (*g*)	1.722 (*g*)	3.187 (*g*)	4.200 (*g*)	20.546 (*g*)
	51	2. superiore al 13% e inferiore o uguale al 18%	2.107 (*g*)	zero (*g*)	1.107 (*g*)	2.107 (*g*)	4.235 (*g*)	23.121 (*g*)
	52	3. superiore al 18% e inferiore o uguale al 24%	811 (*g*)	zero (*g*)	369 (*g*)	811 (*g*)	4.277 (*g*)	26.211 (*g*)
	53	4. superiore al 24% e inferiore o uguale al 27%	163 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	163 (*g*)	4.298 (*g*)	27.756 (*g*)
	54	5. superiore al 27% e inferiore o uguale al 30%	zero (*g*)	51 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	4.319 (*g*)	29.301 (*g*)
	55	6. superiore al 30% e inferiore o uguale al 43%	zero (*g*)	272 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	4.410 (*g*)	35.996 (*g*)
	58	7. superiore al 43%	zero (*g*)	748 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	4.606 (*g*)	50.416 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5% (*e*)	6.859 (*g*)	2.718 (*g*)	566 (*g*)	6.859 (*g*)	7.050 (*g*)	18.171 (*g*)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27%	2.664	1.509	983	2.664	9.949	25.891
	66	2. superiore al 27% e inferiore o uguale al 45% (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	5.174	44.641
	69	3. superiore al 45% (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	6.607	72.390

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)(*i*)	95.138 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)(*i*)	79.282 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)(*i*)	79.282 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz ed Appenzell, aventi un tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno tre mesi (*t*):						
		I. in forme standard (*o*) e di un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto:						
	04 34	a. uguale o superiore a 107,5 U.C. ed inferiore a 132 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	07 35	b. uguale o superiore a 132 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
		II. in pezzi condizionati sotto vuoto:						
		a. con la crosta almeno da un lato, di un peso netto uguale o superiore a 450 gr ed un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto:						
	08 37	1. uguale o superiore a 135,5 U.C. ed inferiore a 160 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	11 38	2. uguale o superiore a 160 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	12 40	b. altri, di un peso netto uguale o superiore a 75 gr ed inferiore o uguale a 250 gr (*q*) e di un valore franco frontiera (*p*), per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 180 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12% sul valore
	55	C. Cheddar (Chester) avente un tenore minimo in materie grasse del 50 % in peso della sostanza secca	zero	zero	zero	zero	zero	32.112
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	11.197
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	2.251	zero	zero	2.251	zero	11.197
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	24.525
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	24.525
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	24.525
	15 41	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	zero	zero	zero	36.758
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	32.112 (*l*)	zero	32.112 (*l*)	zero	32.112 (*l*)	32.112
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	32.112

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	67 45 48 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comtè, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel-e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47% e inferiore o pari al 62% in peso della materia non grassa	zero	7.739	zero	zero	5.232 (*i*)	32.996
	42	V. Tilsit (Havarti)	zero	4.380	zero	zero	5.058 (*i*)	15.308
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero (*i*)	17.171
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carrè de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Kase, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compres i formaggi non specificati nella sottovoce E aventi tenore di acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	16.626
		VIII. Latticini ed altri:						
	ex 17 ex 20 ex 23 ex 36	a. in imballaggi di contenuto netto di 250 gr o meno ed aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 32 %	zero	zero	zero	zero	zero	16.626
	ex 17 ex 20 ex 23 ex 36	b. altri	zero	zero	zero	zero	zero	16.626 (*r*)
		F. formaggi fusi:						
		I. formaggi fusi nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo Glaris alle erbe (detto Schabziger) condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*f*) di un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto pari o maggiore a 110 U.C. ed aventi un tenore in materie grasse in peso di sostanza secca:						
	75 85	a. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per il totale delle porzioni o delle fette (*u*)	2.188	7.184	2.188	2.188	5.596 (*i*)	18.750
	76 88	b. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per i 5/6 del totale delle porzioni o delle fette e per il 6° restante non superiore al 56 % (*u*)	2.188	7.184	2.188	2.188	5.596 (*i*)	19.375
	78 91	c. superiore al 48 % ed inferiore o uguale al 56 % per il totale delle porzioni o delle fette (*u*)	2.188	7.184	2.188	2.188	5.596 (*i*)	21.875
	82 94	II. altri	2.188	7.184	2.188	2.188	5.596 (*i*)	35.162
17.02 -A		Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*):						
	03	I. contenenti, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro	esente	esente	esente	esente	esente	8.513
	04	**II. altri . . . .**	esente	esente	esente	esente	esente	8.513

NOTE

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione, l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi condizionati (in scatole o in fette) destinati alla vendita al minuto, si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr, oppure una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 gr;

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 gr e 1000 gr;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di un peso netto unitario non superiore a 30 gr.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto, per provenienze dagli Stati membri e di 8 U.C. per provenienze dai Paesi terzi.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà pertanto calcolato con le seguenti formule:

per gli scambi intracomunitari: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$; per gli scambi con i Paesi terzi: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 5.000$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della Tabella;

— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti il latte per 100 kg di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U.C. per i Paesi C.E.E.;

— 5.000 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 8 U.C. per i Paesi terzi.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 3.124 per quintale.

(*i*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'Autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto dell'esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D.D. 4, dove nel quadro *B* risulti apposta dall'Autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D.D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(Per le norme vedi circolare a roneo Prot. n. 3517/UTCD del 28 aprile 1965).

(*m*) Per le provenienze da Stati membri della C.E.E., i prelievi comunitari si applicano soltanto quando la merce è scortata da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove risulti apposta, nel quadro *B*, dalle Autorità competenti dello Stato membro esportatore, una delle seguenti annotazioni, secondo il caso:

1) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38):

« destinati all'alimentazione del bestiame (04.02-A-III-b-1) »
« fur Futterzwecke (04.02-A-III-b-1) »
« destinés à l'alimentation du bétail (04.02-A-III-b-1) »
« voor voederdoeleinden (04.02-A-III-b-1) »

2) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41):

« altri (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »
« autres (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »

Qualora sul certificato di circolazione Mod. D.D. 4 non risulti, secondo il caso, alcuna delle sopracitate annotazioni dovrà applicarsi, sia per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) che per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41), il prelievo stabilito per le provenienze da Paesi terzi dei prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41).

(*n*) Per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) importati da Stati membri della C.E.E. e scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 sul quale risulti, nel quadro *B*, l'annotazione di cui alla precedente nota *m*-1) è dovuto, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 12.094 per quintale.

Tale supplemento non è dovuto qualora il prodotto venga destinato alla fabbricazione di mangimi composti per animali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite con la circolare a roneo VI/A/1967/215/Dog./000 del 30 marzo 1967 (prot. n. 2693/VI-A).

(*o*) Sono considerate forme standard quelle aventi i seguenti pesi netti:

Emmental	da 60 kg a 130 kg inclusi
Gruyère e Sbrinz	da 20 kg a 45 kg inclusi
Appenzell	da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*p*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del Paese esportatore.

(*q*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:

— la denominazione del formaggio;

— il tenore in materia grassa in peso della sostanza secca;

— l'imballatore responsabile;

— il nome del Paese d'origine del formaggio.

(*r*) In aggiunta al prelievo è dovuto un importo supplementare di lire 78.125 per quintale netto.

(*s*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze Paesi terzi della voce 04.02-B-I-b (statistica 48).

(*t*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze Paesi terzi, rispettivamente:

— della voce 04.04-E-II (statistiche 15, 41) se trattasi di formaggi Emmental, Gruyère e Sbrinz;

— della voce 04.04-E-IV (statistica 48) se trattasi di formaggio Appenzell.

(*u*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento della voce 04.04-F-II (statistiche 82, 94).

(12242)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il giorno 18 marzo 1968

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	zero	zero	zero	zero	2.251	3.851
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	15.507	13.400	14.507	15.507	18.115	41.871
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 %	7.797	3.656	1.504	7.797	8.498	22.390
	16	2. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13 %	4.125	938	2.660	4.125	5.618	24.296
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	3.045	938	2.045	3.045	5.653	26.871
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	1.749	938	1.307	1.749	5.692	29.961
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	1.101	938	938	1.101	5.716	31.506
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	938	989	938	938	5.737	33.051
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	938	1.210	938	938	5.828	39.746
	24	8. superiore al 43 %	938	1.686	938	938	6.024	54.166
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	3.187	zero	1.722	3.187	4.680	20.546
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	2.107	zero	1.107	2.107	4.715	23.121
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	811	zero	369	811	4.754	26.211
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	163	zero	zero	163	4.778	27.756
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	zero	51	zero	zero	4.799	29.301
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero	272	zero	zero	4.890	35.996
	35	7. superiore al 43 %	zero	748	zero	zero	5.086	50.416

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5%; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*) (*m*) (*n*)	zero	zero	zero	zero	zero	7.453
	41	2. altri (*m*)	6.859	2.718	566	6.859	7.560	18.640
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15 % .	2.851	6.961	zero	6.437	3.765	15.595
	44	2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 % .	2.851	6.961	zero	6.437	4.569	24.391
	43	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	2.049	39.641
	45	4. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	3.482	67.390
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (*d*) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno ed avente un tenore in peso di materie grasse:						
	71	1. superiore al 10 % ed inferiore o uguale all'11 % (*s*) .	15.507	13.400	14.507	15.507	18.115	27.500
	73	2. superiore al 14,50 % ed inferiore o uguale al 15,50 % (*s*)	15.507	13.400	14.507	15.507	18.115	30.000
	75	3. superiore al 17 % ed inferiore o uguale al 18 % (*s*) .	15.507	13.400	14.507	15.507	18.115	31.875
	78	4. superiore al 23 % ed inferiore o uguale al 24 % (*s*)	15.507	13.400	14.507	15.507	18.115	33.125
	48	b. altri	15.507	13.400	14.507	15.507	18.115	41.871
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % .	3.187 (*g*)	zero (*g*)	1.722 (*g*)	3.187 (*g*)	4.680 (*g*)	20.546 (*g*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % .	2.107 (*g*)	zero (*g*)	1.107 (*g*)	2.107 (*g*)	4.715 (*g*)	23.121 (*g*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % .	811 (*g*)	zero (*g*)	369 (*g*)	811 (*g*)	4.754 (*g*)	26.211 (*g*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % .	163 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	163 (*g*)	4.778 (*g*)	27.756 (*g*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % .	zero (*g*)	51 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	4.799 (*g*)	29.301 (*g*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero (*g*)	272 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	4.890 (*g*)	35.996 (*g*)
	58	7. superiore al 43 %	zero (*g*)	748 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	5.086 (*g*)	50.416 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*) .	6.859 (*g*)	2.718 (*g*)	566 (*g*)	6.859 (*g*)	7.560 (*g*)	18.640 (*g*)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	2.664	1.509	983	2.664	9.949	25.891
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	5.174	44.641
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	6.607	72.390

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	95.138 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	79.282 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	79.282 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz ed Appenzell, aventi un tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno tre mesi (*t*):						
		I. in forme standard (*o*) e di un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto:						
	04 34	a. uguale o superiore a 107,5 U.C. ed inferiore a 132 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	07 35	b. uguale o superiore a 132 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
		II. in pezzi condizionati sotto vuoto:						
		a. con la crosta almeno da un lato, di un peso netto uguale o superiore a 450 gr ed un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto:						
	08 37	1. uguale o superiore a 135,5 U.C. ed inferiore a 160 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	11 38	2. uguale o superiore a 160 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	12 40	b. altri, di un peso netto uguale o superiore a 75 gr ed inferiore o uguale a 250 gr (*q*) e di un valore franco frontiera (*p*), per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 180 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	55	C. Cheddar (Chester) avente un tenore minimo in materie grasse del 50 % in peso della sostanza secca	zero	zero	zero	zero	zero	32.112
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	11.834
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	2.251	zero	zero	2.251	zero	11.834
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	24.525
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	24.525
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	24.525
	15 41	II Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	zero	zero	zero	40.545
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	32.112 (*l*)	zero	32.112 (*l*)	zero	32.112 (*l*)	32.112
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	32.112

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	67 45 48 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comtè, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel-e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E aventi tenore di acqua superiore al 47% e inferiore o pari al 62% in peso della materia non grassa	zero	7.739	zero	zero	5.745 (*i*)	32.996
	42	V. Tilsit (Havarti)	zero	4.380	zero	zero	5.058 (*i*)	15.508
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero (*i*)	17.171
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carrè de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Kase, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E aventi tenore di acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	16.626
		VIII. Latticini ed altri:						
	ex 17 ex 20 ex 23 ex 36	a. in imballaggi di contenuto netto di 250 gr. o meno ed aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 32 %	zero	zero	zero	zero	zero	16.626
	ex 17 ex 20 ex 23 ex 36	b. altri	zero	zero	zero	zero	zero	16.626 (*r*)
		F. formaggi fusi:						
		I. formaggi fusi nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo Glaris alle erbe (detto Schabziger) condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*f*) di un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto pari o maggiore a 110 U.C. ed aventi un tenore in materie grasse in peso di sostanza secca:						
	75 85	a. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per il totale delle porzioni o delle fette (*u*)	2.188	7.212	2.188	2.188	7.961 (*i*)	18.750
	76 88	b. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per i 5/6 del totale delle porzioni o delle fette e per il 6° restante non superiore al 56 % (*u*)	2.188	7.212	2.188	2.188	7.961 (*i*)	19.375
	78 91	c. superiore al 48 % ed inferiore o uguale al 56 % per il totale delle porzioni o delle fette (*u*)	2.188	7.212	2.188	2.188	7.961 (*i*)	21.875
	82 94	II. altri	2.188	7.212	2.188	2.188	7.961 (*i*)	35.162
17.02 -A		Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*):						
	03	I. contenenti, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro	esente	esente	esente	esente	esente	8.513
	04	II. altri	esente	esente	esente	esente	esente	8.513

NOTE

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione, l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi condizionati (in scatole o in fette) destinati alla vendita al minuto, si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr, oppure una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 gr;

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 gr e 1000 gr;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di un peso netto unitario non superiore a 30 gr.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto, per provenienze dagli Stati membri e di 8 U.C. per provenienze dai Paesi terzi.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà pertanto calcolato con le seguenti formule:

per gli scambi intracomunitari: Prelievo $= Pb \times \frac{Cl}{100} + 3.125$; per gli scambi con i Paesi terzi: Prelievo $= Pb \times \frac{Cl}{100} + 5.000$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della Tabella;

— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti il latte per 100 kg di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U.C. per i Paesi C.E.E.;

— 5.000 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 8 U.C. per i Paesi terzi.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 3.124 per quintale.

(*i*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'Autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto dell'esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D.D 4, dove nel quadro *B* risulti apposta dall'Autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D.D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(Per le norme vedi circolare a roneo Prot. n. 3517/UTCD del 28 aprile 1965).

(*m*) Per le provenienze da Stati membri della C.E.E., i prelievi comunitari si applicano soltanto quando la merce è scortata da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove risulti apposta, nel quadro *B*, dalle Autorità competenti dello Stato membro esportatore, una delle seguenti annotazioni, secondo il caso:

1) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38):
« destinati all'alimentazione del bestiame (04.02-A-III-b-1) »
« fur Futterzwecke (04.02-A-III-b-1) »
« destinés à l'alimentation du bétail (04.02-A-III-b-1) »
« voor voederdoeleinden (04.02-A-III-b-1) »

2) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41):
« altri (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »
« autres (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »

Qualora sul certificato di circolazione Mod. D.D. 4 non risulti, secondo il caso, alcuna delle sopracitate annotazioni dovrà applicarsi, sia per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) che per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41), il prelievo stabilito per le provenienze da Paesi terzi dei prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41).

(*n*) Per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) importati da Stati membri della C.E.E. e scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 sul quale risulti, nel quadro *B*, l'annotazione di cui alla precedente nota *m*-1) è dovuto, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 12.094 per quintale.
Tale supplemento non è dovuto qualora il prodotto venga destinato alla fabbricazione di mangimi composti per animali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite con la circolare a roneo VI/A/1967/215/Dog./000 del 30 marzo 1967 (prot. n. 2693/VI-A).

(*o*) Sono considerate forme standard quelle aventi i seguenti pesi netti:

Emmental	da 60 kg a 130 kg inclusi
Gruyère e Sbrinz	da 20 kg a 45 kg inclusi
Appenzell	da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*p*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del Paese esportatore.

(*q*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:

— la denominazione del formaggio;

— il tenore in materia grassa in peso della sostanza secca;

— l'imballatore responsabile;

— il nome del Paese d'origine del formaggio.

(*r*) In aggiunta al prelievo è dovuto un importo supplementare di lire 78.125 per quintale netto.

(*s*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze Paesi terzi della voce 04.02-B-I-b (statistica 48).

(*t*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze Paesi terzi, rispettivamente:

— della voce 04.04-E-II (statistiche 15, 41) se trattasi di formaggi Emmental, Gruyère e Sbrinz;

— della voce 04.04-E-IV (statistica 48) se trattasi di formaggio Appenzell.

(*u*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento della voce 04.04-F-II (statistiche 82, 94).

(12243)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Data di inizio delle prove scritte del concorso a cinquanta posti di terzo cancelliere in prova nella carriera di concetto del personale di cancelleria.

Le prove scritte del concorso a cinquanta posti di terzo cancelliere in prova, indetto con decreto ministeriale 5283 del 7 dicembre 1968, avranno inizio in Roma, presso il palazzo dello Sport all'EUR, il giorno 26 giugno 1969, ore otto, con il tema su « Elementi di diritto amministrativo ».

(4756)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice del concorso per esami ad un posto di ingegnere di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ingegneri di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 25 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1968, registro n. 7 Sanità, foglio n. 9, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 27 agosto 1968, con cui è stato bandito il concorso per esami ad un posto di ingegnere di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera degli ingegneri di sanità;

Visto il decreto in data 15 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1969, registro n. 3 Sanità, foglio n. 320, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di che trattasi;

Vista la lettera in data 3 marzo 1969, con la quale il dott. Mario Guarino, componente della commissione medesima, ha rinunciato alla nomina;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del predetto funzionario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il dott. Ennio Pozzo, medico provinciale capo, è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa, in sostituzione del dott. Mario Guarino, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nei modi di legge.

Roma, addì 10 marzo 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1969
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 317

(4633)

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a ottanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera ordinaria di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro.

Le prove scritte del concorso per esami a ottanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera ordinaria di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro, indetto con decreto ministeriale 2 aprile 1968, avranno luogo in Roma, alle ore 7,30 (sette e trenta) dei giorni 26, 27 e 28 giugno 1969, nei seguenti locali:

Università « S. Tommaso », largo Angelicum n. 1, angolo via Panisperna, salita del Grillo (candidati dalla lettera *A* alla lettera *N*);

Ateneo Antoniano, viale Manzoni n. 1 (candidati dalla lettera *O* alla lettera *Z*).

(4732)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a centoquaranta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro.

Le prove scritte del concorso per esami a centoquaranta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro, indetto con decreto ministeriale 29 marzo 1968, avranno luogo in Roma, alle ore 7,30 (sette e trenta) dei giorni 30 giugno, 1° e 2 luglio 1969, nei seguenti locali:

Università « S. Tommaso », largo Angelicum n. 1, angolo via Panisperna, salita del Grillo (candidati dalla lettera *A* alla lettera *N*);

Ateneo Antoniano, viale Manzoni n. 1 (candidati dalla lettera *O* alla lettera *Z*).

(4731)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sostituzione del segretario della 3ª sottocommissione esaminatrice, del compartimento di Roma, per il pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi millequattrocentosette posti di operaio qualificato in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1968, n. 8559, registrato alla Corte dei conti addì 31 agosto 1968, registro n. 23 Ufficio riscontro ferrovie, foglio n. 337, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi millequattrocentosette posti di operaio qualificato in prova, distribuiti nei vari compartimenti della rete;

Vista la propria deliberazione n. 14/P.2.1.1. in data 22 gennaio 1969, e successive modifiche, relativa alla nomina delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici compartimentali per il cennato concorso;

Delibera:

Il coadiutore capo Colini Gino è nominato segretario della 3ª sottocommissione esaminatrice del compartimento di Roma per il concorso citato nelle premesse in sostituzione del segretario capo Liberati Alvezio, impossibilitato a proseguire nell'incarico per motivi di salute

Roma, addì 14 aprile 1969

Il direttore generale: FIENGA

(4685)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice del pubblico concorso, per esami e per titoli, a centoquarantasei posti di marinaio in prova delle navi traghetto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1968, n. 9004, registrato alla Corte dei conti addì 31 agosto 1968, registro n. 52 Ufficio riscontro ferrovie, foglio n. 341, con il quale sono stati indetti pubblici concorsi, per esami e per titoli, a complessivi

duecentotrentasei posti per varie qualifiche iniziali del personale delle navi traghetto nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato fra cui un concorso a centoquarantasei posti di marinaio in prova;

Vista la propria deliberazione n 302/P.2.1.1. in data 14 dicembre 1968, con la quale sono state nominate le commissioni esaminatrici per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Delibera:

Il coadiutore capo Bartocci Luigi è nominato segretario della commissione esaminatrice per il concorso citato nelle premesse in sostituzione del pari qualifica Romani Ennio impossibilitato a proseguire nell'incarico per motivi di salute.

Roma, addì 26 aprile 1969

Il direttore generale: FIENGA

(4684)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso per esami e per titoli, a otto posti di ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza e titoli affini.

Le prove scritte del pubblico concorso di cui al titolo avranno luogo in Roma nei giorni 28, 29 e 30 giugno 1969, con inizio alle ore 7,30, presso la sala conferenze sita nel fabbricato viaggiatori della Stazione di Roma Termini (ingresso da via Giolitti, 34)

(4687)

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per esami e per titoli, a venticinque posti di aiuto applicato in prova con utilizzazione in mansioni di operatore delle macchine elettrocontabili, o perforatrici-verificatrici di schede meccanografiche, o in mansioni di dattilografia.

La prova scritta del pubblico concorso di cui al titolo avrà luogo in Roma il giorno 1° luglio 1969, con inizio alle ore 8, presso la sala conferenze sita nel fabbricato viaggiatori della Stazione di Roma Termini (ingresso da via Giolitti, 34).

(4688)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Genova, nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi milleseicento posti di manovale in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 7 del 15 aprile 1969 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 novembre 1968, n. 4412, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per i settantacinque posti riservati al compartimento di Genova nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi milleseicento posti di manovale in prova, indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12819.

(4686)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ANCONA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ancona

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4930 del 15 dicembre 1968, col quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia alla data del 30 novembre 1968;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni all'uopo pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Ancona e dall'ordine dei veterinari di Ancona;

Visto altresì il decreto del medico provinciale n. 3699 del 30 aprile 1969 col quale viene nominato il componente sanitario condotto *ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220;*

Visto il regolamento dei concorsi a sanitari condotti approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e le relative modifiche contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1968, è così costituita:

Presidente:

Della Gatta dott. Riccardo, ispettore generale amministrativo in servizio presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Fragalà dott. Edoardo, direttore di sezione dell'amministrazione civile dell'interno in servizio presso la prefettura di Ancona;

Fritoli dott. Mario, veterinario provinciale superiore in servizio presso il Ministero della sanità;

Bianchi prof. dott. Carlo M., docente in clinica medica veterinaria dell'Università di Milano;

Romanelli prof dott. Valentino, docente in patologia generale e anatomia patologica veterinaria dell'Università di Perugia;

Spinelli dott. Giampiero, veterinario condotto in servizio presso il comune di Senigallia.

Segretario:

Camera dott. Andrea, direttore di sezione in servizio presso il Ministero della sanità

La commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima che sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede presso quest'ufficio.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di quest'ufficio e nell'albo della prefettura e dei comuni interessati.

Ancona, addì 19 maggio 1969

Il veterinario provinciale: PIERSIMONI

(4663)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.